



Come oramai noto la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal **1.01.2015**, regime agevolato che va a sostituire i precedenti (quali quello delle nuove iniziative produttive, art. 13 della Legge 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e il regime agevolato per gli “ex minimi” ex art. 27 comma 3 del D.L. n. 98/2011) con la sola eccezione del regime dei minimi che rimane in vigore per chi già ne usufruiva fino alla scadenza naturale.

Andiamo ad analizzarne i **requisiti, soggettivi ed oggettivi** che devono essere rispettati per potervi accedere; tali requisiti vanno verificati **nell'anno precedente a quello di entrata in vigore nel regime agevolato** (quindi per chi intende usufruirne dal 2015 i requisiti vanno verificati sui dati del 2014) ovvero nel corso dei periodi d'imposta in cui si usufruisce del regime al fine di poter restare nell'ambito dello stesso; in caso di **inizio attività** l'accesso al regime va effettuato **presumendo il possesso dei requisiti di legge**.

Da un punto di vista **soggettivo** il regime in esame è **fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione** (incluse le imprese familiari); le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse. Tale regime è fruibile da chiunque rispetti i requisiti prescritti dalla norma, quindi **non è riservato solo a coloro che intraprendono una nuova attività**, ma può essere esercitato anche da coloro che già ne esercitano una, fermo restando la possibilità di optare per un regime iva ordinario.

## - **Requisiti oggettivi**

Da un punto di vista oggettivo invece l'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che rispettino determinati limiti di:

- ricavi e dei compensi;
- spese per lavoro dipendente ed assimilati;
- beni strumentali;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati.

## - **Limite dei ricavi e compensi**

Per accedere al regime agevolato **i ricavi o compensi percepiti** (eventualmente **ragguagliati** ad anno, in caso di inizio attività in corso d'anno) non devono essere superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla

[Legge di stabilità](#)

diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata.

Nella relazione illustrativa vengono fornite importanti precisazioni:

- il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime riguarda **i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir** ; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche

**il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**

da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 3, del Tuir;

- per quanto riguarda **le imprese (e quindi non i lavoratori autonomi)** per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando **la competenza economica (tranne nel caso in cui "provengano" dal regime dei minimi per il quale vale il criterio di cassa, come chiarito dall'Agenzia a Telefisco)**

: si deve tener conto anche delle

**cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate**

per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109, comma 2, del Tuir.

Poi una volta entrati nel regime forfetario, gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare

**il criterio di cassa**

, in quanto

**rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria;**

- nel caso di **cessazione dell'attività nel corso del 2014** ed inizio di **una nuova nel 2015**, diversa

dalla precedente, comunque rilevano i ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime: "i

*n sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta";*

- **non** rilevano i **ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri** ;

- nel caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

- **Spese per lavoro dipendente e assimilati**

Per accedere al regime forfetario i soggetti interessati **non devono aver sostenuto spese superiori ad € 5.000 lordi per:**

- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);

- lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs n. 276/2003);
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
- somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all'imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

## - **Acquisto di beni strumentali**

Il **costo complessivo**, al **lordo degli ammortamenti**, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve **superare €**

**20.000**

. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015 si dovrà verificare che "lo stock" di beni strumentali detenuti alla fine dell'esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2014) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

- per i **beni in leasing** rileva il **costo sostenuto dal concedente**;
- per i beni in **locazione, noleggio e comodato** rileva il **valore normale** dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
- i **beni**, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, **concorrono nella misura del 50%**;  
; concorrono sempre nella misura del **50% anche i beni a deducibilità limitata**, telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest'ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

- **beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;**
- i **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Nel recente incontro tenutosi con la stampa specializzata l'agenzia delle entrate ha inoltre chiarito, in merito al calcolo del limite di € 20.000 che:

- **non concorrono i beni immateriali;**
- il **rispetto del limite** degli acquisti di beni strumentali **va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta** sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

### - **Redditi di lavoro dipendente**

I contribuenti **possono** accedere al regime forfetario se i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione **siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir (compresi quindi i redditi da pensione).

La verifica di tale prevalenza non è, comunque, rilevante se:

- **il rapporto di lavoro è cessato;**
- **la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.**

A tal fine **non rileva** la presenza di redditi di lavoro autonomo o d'impresa **occasionali** ex art. 67, del Tuir, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.

